



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Sezione lavoro

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

- | | | |
|---|------------------|-----------------------|
| 1 | Dott. [REDACTED] | Presidente |
| 2 | Dott. [REDACTED] | Consigliere |
| 3 | Dott. [REDACTED] | Consigliere estensore |

all'udienza collegiale del 19 luglio 2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 348/14 R.G.L. e vertente

TRA

Istituto nazionale della previdenza sociale (inps) in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati del proprio ufficio legale- appellante

CONTRO

[REDACTED] in giudizio con l'avv. Giovanni Taccone- Appellato

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito [REDACTED] appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n° [REDACTED] pronunciata in data [REDACTED]

CONCLUSIONI

Inps: riformare la sentenza impugnata condannando l'appellata al pagamento della contribuzione oggetto dell'avviso [REDACTED] e di onorari, diritti e spese per entrambi i gradi.

[REDACTED] dichiarare inammissibile o improcedibile o comunque rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata in tutte le statuizioni e condannando gli appellanti al pagamento di spese e compensi del presente grado da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, [REDACTED] proponeva opposizione all'avviso di addebito indicato in epigrafe, notificato dall'Inps il 12 ottobre 2012 e riguardante contributi IVS primi tre trimestri del 2005 oltre accessori per complessivi 3.363,95 euro.

Nella resistenza dell'Inps e di Equitalia Sud S.p.A., con sentenza n° 888 pronunciata in data 8 aprile 2014 il giudice di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia con compensazione nei suoi confronti, accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione dei crediti condannando l'Inps a rimborsare al [REDACTED] le spese di lite.



L'Inps ha proposto appello con ricorso depositato in data 2 maggio 2014. Nella resistenza di [REDACTED] la causa viene oggi decisa con la presente sentenza del cui dispositivo viene data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La statuizione di carenza di legittimazione passiva di Equitalia non è oggetto di appello e pertanto il contraddittorio è integro nonostante la mancata citazione di Equitalia.

Il [REDACTED] che nulla ha contestato quanto all'esattezza della pretesa in sé, ha eccepito la prescrizione dei contributi in quanto i crediti erano divenuti esigibili ben prima dello scadere del quinquennio a ritroso dalla notifica dell'avviso, non preceduto da altri atti interruttivi.

L'Inps si è difeso evidenziando di avere avuto contezza del maggior reddito del [REDACTED] e della conseguente maggior contribuzione da lui dovuta soltanto in seguito ad un accertamento collegato alla dichiarazione Unico per l'anno 2005, nel quale l'appellato è stato socio di [REDACTED] percependo redditi principalmente grazie all'attività connessa, che egli non aveva dichiarato. Deduce pertanto di avere iscritto d'ufficio il [REDACTED] nella gestione esercenti attività commerciali per tale anno con provvedimento notificato con raccomandata a/r il 12 gennaio 2011, sostenendo che a tale data la prescrizione quinquennale non era trascorsa perché la dichiarazione reddituale era stata resa nel 2006.

Il tribunale ha ritenuto che la decorrenza della prescrizione iniziasse dalla scadenza della contribuzione e dunque dal 16 maggio 2005 per il primo trimestre 2005, 16 agosto per il secondo e 16 novembre per il terzo. Rilevata l'assenza di attività fraudolente tese alla dissimulazione degli introiti, il tribunale ha osservato che anche la raccomandata del 12 gennaio 2011 si poneva al di là del termine.

Con l'atto di appello l'Inps ribadisce che la dichiarazione reddituale per l'anno 2005 è resa nell'anno 2006 e che pertanto il termine quinquennale andava conteggiato dal momento in cui essa è stata presentata. Trattandosi di fatto notorio, si può dare per scontato, anche se non esplicitamente evidenziato dall'Inps, che la dichiarazione sia stata presentata ampiamente dopo il gennaio 2006. Ciò non toglie che il fatto generatore dell'obbligo contributivo è l'aver svolto attività lavorativa autonoma remunerata e di ciò non dubita del resto nemmeno l'Inps, che infatti sostiene che la mancata presentazione della dichiarazione valga a posticipare il *dies a quo* ai sensi dell'art. 2935 c.c. quale impedimento a fare valere il diritto. È tuttavia principio consolidato che l'art. 2935 c.c., "nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce esclusivamente alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, e non all'impossibilità di fatto di agire nella quale venga a trovarsi il titolare del diritto" (Cass. sez. II 19012 del 2007).



Il ricorso è pertanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In presenza delle dichiarazioni di rito va disposta la chiesta distrazione. Poiché il presente appello è stato introdotto in data successiva al 30 gennaio 2013, si applica l'art. 13 comma 1quater d.P.R. n° 115 del 2002, introdotto dalla legge di stabilità per il 2013.

P.Q.M.

la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 2 maggio 2014 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) contro [REDACTED] avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n° 888 pronunciata in data 8 aprile 2014, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata condannando l'Inps a rimborsare al [REDACTED] le spese di questo grado, liquidate in 915,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali delle quali dispone la distrazione in favore del procuratore anti-statario avv. Giovanni Taccone. Dà atto che l'Inps è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater d.P.R. n° 115 del 2002.

Reggio Calabria 19 luglio 2016

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

